



# **COMUNE DI SAONARA**

*(Provincia di PADOVA)*

## **Regolamento per la disciplina delle attività rumorose**

*Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 13/12/2002*

*Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 28/06/2004*

*Modificato con Delibera del Commissario di Consiglio Comunale n. 4 del 28/07/2012*

*Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n.41 del 22/07/2019*

TITOLO I - GENERALITÀ .....	3
Art. 1 - Ambito di applicazione .....	3
Art. 2 - Definizioni .....	3
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO .....	4
Sezione 1 - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI .....	4
Art. 3 - Impianti ed attrezzature .....	4
Art. 4 - Orari .....	4
Art. 5 - Limiti massimi .....	4
Art. 6 - Emergenze .....	5
Art. 7 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni .....	5
Art. 8 - Sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere .....	5
Sezione 2 - MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI .....	5
Art. 9 - Definizioni .....	5
Art. 10 - Localizzazioni .....	6
Art. 11 - Limiti ed orari .....	6
Art. 12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni .....	6
TITOLO III - DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO .....	7
Art. 13 - Ambito di applicazione .....	7
Art. 14 - Limiti del rumore .....	7
Art. 15 - Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia/D.I.A. ....	7
Art. 16 - Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico. ....	7
Art. 17 - Circoli privati .....	9
TITOLO IV - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO .....	9
Art. 18 - Presentazione della documentazione di impatto acustico .....	9
Art. 19 - Contenuto della documentazione di impatto acustico .....	10
Art. 20 - Valutazione previsionale di Clima Acustico .....	10
Art. 21 - Rilascio concessione od autorizzazione edilizia e abitabilità /agibilità .....	10
TITOLO V - DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI .....	10
Art. 22 - Controllo .....	10
Art. 23 - Contenimento e abbattimento .....	10
TITOLO VI - ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE .....	11
Art. 24 - Macchine da giardino .....	11
Art. 25 - Altoparlanti .....	11
Art. 26 - Dispositivi acustici antifurto .....	11
Art. 27 - Autolavaggi .....	12
Art. 28 - Condizionatori .....	12
Art. 29 - Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico .....	12
Art. 30 - Orari per l'uso di macchinari o impianti rumorosi .....	12
TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI .....	12
Art. 31 - Ordinanze .....	12
Art. 32 - Misurazioni e controlli .....	13
Art. 33 - Sanzioni amministrative .....	13
TITOLO VIII - NORME TRANSITORIE E FINALI .....	13
Art. 34 - Abrogazione di norme .....	13
Art. 35 - Zonizzazione acustica .....	13
Art. 36 - Elaborati grafici .....	14
Art. 37 - Entrata in vigore .....	14
ALLEGATO A - Piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Saonara .....	I
ALLEGATO B - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Doc. I. A.) .....	II
ALLEGATO C - APPENDICE .....	IV

## **TITOLO I GENERALITÀ**

### **Art. 1**

#### **Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e dell'art.7 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21, nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.
2. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.
3. Costituisce parte integrante del presente regolamento il piano di classificazione acustica, inserito quale Allegato A. Tale allegato si considera automaticamente sostituito qualora intervengano delle modifiche al suddetto piano.
4. Per quanto riguarda gli allegati tecnici B, C del Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi si intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento.
5. Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio operanti all'interno della fascia oraria diurna dalle ore 6,00 alle ore 22,00, o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), devono rispettare i limiti di zona sia del rumore emesso che immesso previsti nella zonizzazione acustica del Comune di cui all'Allegato A.

Qualora il locale dove si svolge l'attività confini con ambienti abitativi occupati da terzi, in particolare, è necessario dimostrare che il rumore immesso nei locali abitativi adiacenti:

- non superi di 5 dB il livello di rumore residuo, per il periodo diurno;
- non superi di 3 dB il livello di rumore residuo, per il periodo notturno;

(art. 4 D.P.C.M. 14 novembre 1997).

### **Art. 2**

#### **Definizioni**

Si definiscono:

1. **Attività Rumorosa:** l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
2. **Attività rumorosa a carattere temporaneo:** qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività ripetitive e/o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento e le attività a carattere stagionale che già rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

TITOLO II  
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE  
A CARATTERE TEMPORANEO

**Sezione 1**

**CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

**Art. 3**

**Impianti ed attrezzature**

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, adeguati posizionamenti nel cantiere, ecc.)
2. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

**Art. 4**

**Orari**

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:
  - invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;
  - estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 15.00 alle ore 19.00.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle 18.00; in particolare l'uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori a 75 dB(A) deve essere limitato nell'orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e dalle 16.00 alle ore 18.00. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
4. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

**Art. 5**

**Limiti massimi**

1. I limiti assoluti da non superare relativamente alle sorgenti fisse, ad esclusione del traffico veicolare, sono:
  - in zona I: 65 dB(A);
  - in zona II, III, IV e V: 70 dB(A);
  - in zona VI: 75 dB(A).

Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni.

Tali limiti si intendono fissati in facciata delle abitazioni confinanti con le aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 65 dB(A) all'interno dei locali dove si eseguono i lavori; dovranno essere usati macchinari moderni provvisti di certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.

I titolari di imprese che utilizzano macchinari non provvisti di certificazione di emissione acustica e scheda tecnica entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento dovranno dotarsi del certificato in parola e relativa scheda.

2. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa vigente. Le misurazioni devono essere effettuate da Tecnici Competenti in Acustica (DPCM 31/3/1998) e la strumentazione deve essere in ottemperanza all'art. 2 DM 16/3/1998.

## **Art. 6**

### **Emergenze**

1. I cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei pubblici servizi (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, possono attivarsi in deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

## **Art. 7**

### **Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati negli articoli precedenti, non necessita di autorizzazione, ma solo di una dichiarazione, con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni:
  - gli orari di cui al precedente articolo 4;
  - i limiti di cui al precedente articolo 5;
  - la durata del cantiere non deve superare i 15 giorni lavorativi;Tali condizioni saranno riportate nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze.
2. Qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti indicati nel regolamento, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, possibilmente secondo il modello approntato dall'Ufficio preposto, 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il Responsabile competente, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni, tra cui ad esempio il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
3. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
4. Per particolari motivazioni eccezionali e contingenti, il Responsabile competente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

## **Art. 8**

### **Sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere**

1. Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno acquistate dopo la data del 21.9.1996 devono essere in possesso delle caratteristiche di cui al DPR 459/96 ed i relativi allegati; in particolare le emissioni di rumore prodotte da macchine ed attrezzature dovranno essere contenute nei valori limite di emissione di cui al DPCM 14.11.1997, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale in vigore.

## **Sezione 2**

### **MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI**

## **Art. 9**

### **Definizioni**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, secondo la definizione di cui all'art. 2, e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. competizioni motociclistiche od automobilistiche) e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo le attività di intrattenimento, piano-

bar, le serate musicali dal vivo, la diffusione musicale, esercitate a supporto dell'attività principale presso pubblici esercizi qualora non superino le 16 giornate consecutive o le 40 giornate nell'arco di un anno solare con una frequenza settimanale massima pari a 2 volte..

3. Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai 16 giorni consecutivi non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
4. Gli impianti di amplificazione e diffusione dovranno essere opportunamente collocati e schermati in modo da ridurre l'esposizione dei recettori limitrofi.

#### **Art. 10**

##### **Localizzazioni**

1. Le manifestazioni di cui all'art. 9 comma 1 dovranno essere situate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95 individuate nella zonizzazione acustica. Diverse localizzazioni dovranno essere valutate dal Settore Gestione del Territorio.

#### **Art. 11**

##### **Limiti ed orari**

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose, imprenditoriali e non, di cui al precedente art. 3, al di sopra dei livelli di zona, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e per un arco temporale non superiore, comunque, alle 8 ore giornaliere complessive.  
Eventuali ulteriori deroghe in orario notturno saranno valutate solo in assenza di esposti e/o lamentele e solo se in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale.
2. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'art. 9 è consentito nei limiti indicati nella Tabella I allegata al presente Regolamento.  
Si applica il criterio differenziale come indicato nella Tabella I.
3. I limiti devono essere misurati in facciata degli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti ai livelli più elevati.
4. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
5. In orario diurno sono sempre consentite le manifestazioni sportive non rumorose. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono permesse dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30, rispettando il valore di 70 dB(A) misurato alla facciata delle abitazioni circostanti. Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21.00 alle ore 24.00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Oltre le ore 24.00, le deroghe saranno rilasciate solo in casi eccezionali.
6. I circhi e i luna park possono svolgere la propria attività con i seguenti orari:
  - dalla domenica al giovedì: fino alle ore 23,00;
  - dal venerdì al sabato: fino alle ore 24,00.
7. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19,00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella I e presentare la comunicazione di cui al prossimo art. 12.
8. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

#### **Art. 12**

##### **Modalità per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui all'art. 9 che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nella tabella I, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione.

Tale comunicazione deve contenere:

- una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari di cui alla Tabella I;
  - l'elenco degli accorgimenti tecnico-procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo.
2. Per tutte le attività non comprese in Tabella I, o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà presentare al Comune domanda di deroga, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, possibilmente secondo il modello approntato dall'Ufficio preposto. Il Responsabile può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica, comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori.

### **TITOLO III**

#### **DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO**

##### **Art. 13**

##### **Ambito di applicazione**

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti, aperte o chiuse, definite nelle lettere c, d, e del comma 2, art. 8 della legge 447/95 - luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi - ed inoltre a luna park, circhi, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità di cui all'art. 9 del presente regolamento.

##### **Art. 14**

##### **Limiti del rumore**

1. Nei luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, compresi i circoli privati in possesso della prescritta autorizzazione, nonché nei pubblici esercizi che utilizzano impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, in qualsiasi ambiente sia al chiuso che all'aperto, devono essere rispettati i limiti e prescrizioni previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

##### **Art. 15**

##### **Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia/D.I.A.**

1. La domanda di concessione/autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere una idonea documentazione di impatto acustico (Doc.I.A.), predisposta secondo quanto riportato nell'Allegato B del presente Regolamento.  
Sono soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.
2. Qualora ad una richiesta di trasferimento di licenza o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di concessione /autorizzazione edilizia, o denuncia di inizio attività (D.I.A.), la Doc.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

##### **Art. 16**

##### **Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico.**

1. Per i procedimenti relativi all'Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, ecc.), il richiedente dovrà indicare nella domanda l'orario in cui saranno in funzione gli impianti responsabili delle emissioni rumorose.

Fatti salvi i poteri del Sindaco di disporre con ordinanza gli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi per le deroghe, sempre che non tassativamente previsti da norme statali o regionali, l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 23,30. Inoltre, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- a) Localizzazione del sito nel P.R.G.
  - b) Planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;
  - c) Relazione tecnico-illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando:
    - valori di livello equivalente, LEQ (dB(A)) o pressione sonora, indotti nell'ambiente esterno o all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con e senza l'attività complementare di trattenimento; (detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico competente);
    - quadro illustrativo della situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio, con particolare attenzione alla presenza di abitazioni civili ed evidenziando gli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale, installazione di giunti antivibranti, rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc.).
2. Per ottenere la deroga all'orario suddetto, l'interessato dovrà adoperarsi affinché l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona. A tal fine egli dovrà:
- a) provvedere all'attivazione di proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, addetto al controllo del normale andamento delle attività, sia all'interno dell'esercizio sia nelle immediate pertinenze del locale, evitando la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti ai rumori generati dagli avventori (chiusura delle portiere degli autoveicoli, vociare) richiedendo, se necessario, l'intervento della Polizia Municipale o delle Forze di polizia;
  - b) evitare gli inconvenienti causati dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e dei pedoni, anche attraverso convenzioni con parcheggi e garage privati, nel rispetto delle normative vigenti;
  - c) ridurre il rumore anche installando limitatori di emissione acustica agli apparecchi musicali;
  - d) garantire il rispetto degli indici di isolamento acustico, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare, sia confinanti che non confinanti con altri ambienti, sia finestrati che non finestrati;
  - e) adottare le misure necessarie per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, oltre i limiti di legge con riferimento specifico al limite differenziale;
  - f) effettuare una valutazione dell'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e dell'incremento in termini di inquinamento acustico, indicando le misure che verranno adottate per limitarne l'impatto ambientale.
3. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche dagli esercizi che intendono svolgere un'attività limitata alle ore serali e notturne.
4. Gli esercizi che effettuano la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività complementari, ma che confinino con spazi abitativi ed intendano protrarre l'orario di esercizio oltre le ore 22,00 devono garantire che il rumore prodotto dall'attività sia contenuto entro i limiti di legge, mediante:
- a) verifica strumentale in loco degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare;
  - b) misure strutturali e gestionali adottate per impedire che il rumore connesso all'attività (vociare degli avventori, emissione di impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.) superi i limiti previsti dalla normativa.
5. Il Comune si riserva la facoltà di prescrivere, nell'autorizzazione per la deroga, modalità di svolgimento di attività di giochi, di intrattenimenti e di spettacoli vari e musicali, fatta salva la possibilità di rifiutare o sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato.
- La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comporta la revoca della stessa.



## Art. 17

### **Circoli privati**

1. I responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, devono assicurare che i locali nei quali si riuniscono i frequentatori del circolo siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti.
2. I responsabili dei circoli privati, inoltre, devono vigilare affinché, i frequentatori, nei pressi dei locali, evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata (chiusura delle portiere degli autoveicoli, vociare), anche richiedendo, se necessario, l'intervento delle le Forze di Polizia.
3. I circoli privati ove si svolgano attività rumorose devono presentare al Comune la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nel Titolo IV e nell'Allegato B del presente regolamento, contestualmente alla domanda/denuncia per poter somministrare alimenti e bevande, e comunque prima dell'insediamento nei locali previsti.

## **TITOLO IV**

### **DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

## Art. 18

### **Presentazione della documentazione di impatto acustico**

1. Il rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico deve essere verificato all'atto del rilascio di:
  - concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
  - provvedimenti di licenza od autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
2. A tal fine deve essere presentata adeguata documentazione di impatto acustico, conforme ai criteri stabiliti nell'art. 19 del presente regolamento che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona (secondo il Piano di Zonizzazione Acustica).
3. Tale documentazione va richiesta anche per nuovi esercizi pubblici o per quelli già esistenti nel caso di modifiche o potenziamenti, che utilizzino impianti di diffusione sonora od eseguano musica dal vivo. In ogni caso tali impianti dovranno rispettare i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.
4. Per le attività produttive esistenti, l'obbligo di presentazione di una documentazione di impatto acustico vige nel caso di modifiche o potenziamenti e nel caso di variazioni e/o trasferimenti di licenze, qualora l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario. Qualora le caratteristiche acustiche delle stesse risultino inadeguate rispetto ai limiti previsti dalla classificazione del territorio comunale (se adottata), ai fini del relativo adeguamento viene concesso alle imprese un periodo di tempo pari a quello necessario per completare il piano di ammortamento degli interventi di bonifica in atto in conformità ai principi di cui alla Legge 447/1995.
5. Le domande di licenza per quelle attività che comportino l'utilizzo di motori o macchinari che possono produrre rumore e che siano inserite in edifici destinati prevalentemente ad abitazione, dovranno contenere sempre la documentazione di impatto acustico (macellerie, latterie, pescherie, rivenditori di latticini, alimentari, magazzini, supermercati, depositi, lavanderie, laboratori di panificazione, officine, tipografie, cucine di ristoranti, magazzini di commercio all'ingrosso e/o dettaglio, ecc.).
6. Potranno essere esentate dalla presentazione di una documentazione di impatto acustico quelle attività che verranno esercitate in locali ove non siano installati impianti e che non richiedano per il loro esercizio l'utilizzo di strumentazione o macchinari che possano produrre emissioni rumorose. I titolari delle stesse attività, in ogni caso dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, la condizione di esenzione sopradescritta che potrà venire accertata, qualora necessario, dal personale dipendente dell'ufficio competente.

## **Art. 19**

### **Contenuto della documentazione di impatto acustico**

1. Il contenuto della documentazione di impatto acustico, a firma di un tecnico competente in acustica ai sensi del D.P.C.M. 31/3/98, dovrà tenere conto dei criteri e degli elaborati previsti negli Allegati B e C, fino alla definizione con Legge Regionale dei criteri previsti all'art. 4 comma 1 lettera l della Legge 447/95.

## **Art. 20**

### **Valutazione previsionale di Clima Acustico**

1. Qualora siano previsti dagli strumenti urbanistici nuovi insediamenti, è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico, secondo i criteri definiti dalla Regione, delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti (ai sensi dell'art. 8 della Legge 447/1995):
  - scuole ed asili nido;
  - ospedali;
  - case di cura e di riposo;
  - parchi pubblici urbani ed extraurbani;
  - nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture stradali o ferroviarie, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari ed impianti rumorosi;
  - impianti sportivi e ricreativi.
2. Nel caso in cui un nuovo insediamento risultasse esposto ad una rumorosità non compatibile con la destinazione dello stesso, dovranno essere indicati gli interventi tesi a conseguire la compatibilità, ed in particolare la conformità dei requisiti acustici passivi stabiliti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

## **Art. 21**

### **Rilascio concessione od autorizzazione edilizia e abitabilità /agibilità**

1. Il rilascio di concessione od autorizzazione edilizia, abitabilità/agibilità per le opere previste negli articoli al presente titolo è subordinato ad espresso nullaosta, da formularsi in base alla corrispondenza della documentazione a quanto previsto dal presente Regolamento, da parte del Responsabile del Settore Gestione del Territorio, che può essere espresso anche in sede di conferenza di servizi, a condizione che risulti da apposito verbale.
2. Ai fini dell'abitabilità/agibilità dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di isolamento passivo ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

## **TITOLO V**

### **DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI**

## **Art. 22**

### **Controllo**

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'A.R.P.A.V. in collaborazione con i competenti uffici comunali.

## **Art. 23**

### **Contenimento e abbattimento**

1. Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.
2. Per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico è fatto divieto di:
  - fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;

- eseguire manovre rumorose senza necessità (rapide accelerazioni, stridio di pneumatici, ecc.);
- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità;
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- attivare nel periodo notturno, a meno di assoluta necessità, apparecchi acustici (clacson, trombe, sirene e similari);
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

## **TITOLO VI**

### **ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE INCOMODE**

#### **Art. 24**

#### **Macchine da giardino**

1. L'uso di apparecchiature ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e nei giorni festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.
2. L'utilizzo di tali attrezzature nel verde pubblico da parte degli addetti è consentito dalle ore 7.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 19.00 nei giorni feriali e nei giorni prefestivi dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
3. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti. Devono inoltre essere conformi alle direttive comunitarie emanate almeno da un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale.

#### **Art. 25**

#### **Altoparlanti**

1. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del Codice della Strada è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per il periodo dal 16 settembre al 14 giugno e dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 20,30 dal 15 giugno al 15 settembre oppure nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 16,30 alle ore 19,00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della normativa vigente.

#### **Art. 26**

#### **Dispositivi acustici antifurto**

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.
2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i dispositivi acustici antifurto installati su veicoli, devono essere tarati affinché l'emissione sonora sia intervallata e superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale, anche se intermittente, non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi.
3. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.
4. Qualora non fosse possibile disinserire l'antifurto per assenza prolungata (oltre le 4 ore) dei proprietari, la forza pubblica può provvedere alla disinstallazione della sirena.

#### **Art. 27**

#### **Autolavaggi**

1. Il funzionamento degli impianti di autolavaggio, anche self-service, installati in prossimità di edifici adibiti a residenza, è consentito esclusivamente nel seguente orario: giorni feriali e festivi dalle ore 8:00 alle ore 23:00, comunque nel rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico.
2. Gli autolavaggi di nuovo insediamento, non connessi all'attività di distribuzione carburanti, devono essere collocati al di fuori delle zone residenziali di cui al Piano Regolatore Generale e ad una distanza di almeno 100 metri dalle abitazioni; nell'esercizio della loro attività, devono comunque rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa.

#### **Art. 28**

#### **Condizionatori**

1. L'installazione dei condizionatori deve garantire una distanza dalle finestre di ambienti abitativi di terzi, tale da non creare emissioni di aria calda e di rumore e da rispettare i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.
2. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e trasmissione di rumore attraverso la stessa.
3. Ove necessario il Comune si riserva la facoltà, anche dopo l'installazione, di richiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e sulla localizzazione rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.
4. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale, addetto ai controlli e dell'A.R.P.A.V.
5. I condizionatori a servizio di ospedali o case di cura, possono essere utilizzati previa dimostrazione del rispetto dei limiti previsti dalla normativa.
6. Nei condomini deve essere rilasciata l'autorizzazione dell'Amministratore del condominio.

#### **Art. 29**

#### **Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico**

1. Le emissioni sonore prodotte da macchine e attrezzature utilizzabili permanentemente all'interno degli edifici ad uso abitativo, ufficio e simili, dovranno rispettare il limite assoluto di immissione ed il limite differenziale di immissione, quest'ultimo ridotto a 2 dB (A) dopo la mezzanotte, calcolandolo sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse.

#### **Art. 30**

#### **Orari per l'uso di macchinari o impianti rumorosi**

1. In generale, per quanto non previsto dal presente Regolamento, l'uso di macchinari o impianti rumorosi, purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, è consentito dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 20.30.

### **TITOLO VII**

### **CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 31**

#### **Ordinanze**

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti da norme e/o Regolamenti vigenti, e comunque ogni qualvolta venga rilevata un'urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Comune dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
  - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;

- particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica, inclusa l'inibitoria parziale o totale di tali attività.
3. Rimozione coatta di veicoli con il sistema antifurto acustico installato e di sirene installate in stabili di cui non è reperibile entro 4 ore il proprietario.

#### **Art. 32**

##### **Misurazioni e controlli**

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.
2. L'attività di controllo è demandata all'A.R.P.A.V. ed al Corpo di Polizia Municipale che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze.
3. Il Comune si riserva la facoltà di avvalersi per tali controlli, in alternativa alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.V., di professionisti esterni abilitati e riconosciuti dalla Regione attraverso deliberazione del Direttore Generale dell'A.R.P.A.V. 28 maggio 2002, n 372 e successive.

#### **Art. 33**

##### **Sanzioni amministrative**

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 650 del C.P. e che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed, relativamente alle attività temporanee, dall'art. 8 della legge regionale 10 maggio 1999, n. 21.
2. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma precedente dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.
3. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti e ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Sindaco, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

### **TITOLO VIII**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 34**

##### **Abrogazione di norme**

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

#### **Art. 35**

##### **Zonizzazione acustica**

1. Con la zonizzazione acustica del territorio la Legge Quadro 447/95 diviene pienamente applicabile, in particolare per quanto attiene al regime sanzionatorio, ed entrano in vigore tutti i limiti previsti dal D.M. 14/11/97. Ciascuna sorgente dovrà rispettare non solo i limiti previsti per la zona in cui giace, ma anche quelli specifici relativi alle zone circostanti.

2. Le imprese hanno 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento che introduce la classificazione del territorio, per presentare eventuali piani di risanamento acustico. Scaduto tale termine senza che alcun piano sia stato presentato, dovranno essere rispettati tutti i limiti previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli previsti per l'interno delle abitazioni.

#### **Art. 36**

##### **Elaborati grafici**

1. Gli allegati grafici che a vario titolo dovranno esibirsi a corredo di documentazione per il rilascio di autorizzazioni dovranno essere redatti in base a quanto stabilito nell'Allegato C al presente regolamento.

#### **Art. 37**

##### **Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività.

## **ALLEGATO A**

### **Piano di classificazione acustica del territorio del Comune di Saonara**

## ALLEGATO B

### DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Doc. I. A.)

La documentazione di impatto acustico consiste in una relazione atta a fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una accurata previsione degli effetti acustici associati alla realizzazione di un progetto.

L'approfondimento e la precisione della relazione di impatto acustico dovranno essere commisurati agli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, potenzialmente derivabili dalla realizzazione del progetto stesso.

Fino all'approvazione della Legge Regionale che stabilirà i criteri per la redazione della Documentazione di impatto acustico prevista dall'art. 8, commi 2,3 e 4 della Legge 447/95, la relazione deve contenere:

- Descrizione dell'attività e del ciclo lavorativo.
  - Descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice (Allegato "C").
  - Descrizione delle sorgenti di rumore:
    - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni anche con indicazione delle possibili vie di fuga;
    - individuazione di tali sorgenti in cartografia (planimetria e prospetti).
  - Valutazione del presumibile volume di traffico indotto dall'insediamento e della rumorosità provocata dalla movimentazione di prodotti e/o materie prime, come media oraria e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico; andranno indicati anche i percorsi di accesso, i parcheggi, e i percorsi pedonali dai parcheggi all'ingresso e le misure previste per limitare l'impatto ambientale.
  - Indicazioni delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando:
    - l'eventuale carattere di stagionalità;
    - la durata nel periodo diurno e/o notturno
    - continuità o discontinuità di tale durata;
    - la frequenza di esercizio
    - la contemporaneità di esercizio delle sorgenti
    - nel caso di rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, oltre alla durata totale, l'indicazione della fase di esercizio che causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo, nonché la presenza di componenti tonali e di eventi impulsivi.
  - Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti ecc.).
- Nel caso di spazi abitativi **confinanti** con spazi destinati a pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali, industriali, ricreative, deve essere prodotta anche:
- ⇒ in fase di rilascio Concessione Edilizia o Autorizzazione Edilizia:
    - \* specifica dichiarazione comprovante che la costruzione avverrà nel rispetto degli indici di fonisolamento di cui al DPCM 5/12/1997;
  - ⇒ in fase di rilascio di licenza d'uso:
    - \* verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico (Allegato "E");
  - ⇒ in fase di domanda di Autorizzazione Amministrativa o nullaosta all'esercizio:
    - \* quando sia prevista l'apertura o il funzionamento oltre le ore 22.00: produrre specifica documentazione riportante tutte le misure strutturali e gestionali adottate per contenere il rumore prodotto dall'attività entro i vigenti limiti di legge;
    - \* descrizione dettagliata delle fonti sonore;
    - \* verifica strumentale del rispetto degli indici di isolamento acustico (DPCM 5 dicembre 1997);
    - \* misure adottate per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso negli ambienti abitativi oltre ai limiti differenziali previsti dalla normativa
  - Indicazione dei livelli di rumore esistenti PRIMA dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotte analiticamente o dai rilievi fonometrici, specificando, i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.).
  - Indicazione dei livelli di rumore DOPO l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di



calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Per le sorgenti interne dovrà essere riportato anche l'indice del potere fonoisolante ( $R_w$ ) dei materiali costituenti le pareti esterne.

- Analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti ed i limiti di emissione ed immissione (compresi i limiti differenziali).
- Descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla legge o dal regolamento, supportati da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
- Descrizione degli interventi di bonifica possibili, qualora in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dalla norma non fossero rispettati.
- Qualsiasi altra informazione ritenuta utile.
- Identificativo e firma leggibile del tecnico competente che ha redatto la Doc.I.A. ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 31/3/1998.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere corredata di planimetria in scala non inferiore a 1:2000, riportante la localizzazione delle sorgenti rumorose.

## **ALLEGATO C**

### **APPENDICE**

Gli elaborati cartografici devono contenere:

- planimetria di scala adeguata (almeno 1:2000) comprendendo l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti in scala adeguata (almeno 1:100) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona: nel caso di interessamento di zone acusticamente distinte ciò dovrà essere evidenziato graficamente (retinatura o colorazione);
- indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro (da specificare);
- indicazione ed individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelli non pertinenti all'insediamento e la rete stradale, nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa.

<b>DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE</b>	<b>AFFLUSSO PREVISTO (O CAPIENZA)</b>	<b>DURATA</b>	<b>N. MAX DI GG. PER SITO *</b>	<b>LIMITE dBA (in facciata dell'alloggio del più vicino recettore)</b>	<b>LIMITE ORARIO</b>	<b>LIMITE DIFFERENZIALE</b>
CONCERTI IMPORTANTI ALL'APERTO la cui importanza è data dall'afflusso previsto.	>1000	1 giorno	5 non consecutivi	fino a 70	dalle ore 9.00 alle ore 12.00  dalle ore 15.00 (dalle 16.00 in periodo estivo) alle ore 24.00 (fino alle 0.30 il venerdì e sabato) (compreso il sound check)	non si applica
CONCERTI IMPORTANTI AL CHIUSO (in strutture non dedicate agli spettacoli)	>1000	1 giorno	10 non consecutivi	Fino a 68	dalle ore 9.00 alle ore 12.00  dalle ore 15.00 (dalle 16.00 in periodo estivo) alle ore 24.00 (fino alle 0.30 il venerdì e sabato) (compreso il sound check)	non si applica
CONCERTI ALL'APERTO O AL CHIUSO	<1000	1 giorno	16 ≤ 5 gg consecutivi	65	dalle ore 15.00 (dalle 16.00 in periodo estivo) alle ore 24.00 (fino alle 0.30 il venerdì e sabato)  La serata dei fuochi d'artificio il limite è esteso fino alle ore 0.30 (compreso il sound check)	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle 23.30

<b>DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE</b>	<b>AFFLUSSO PREVISTO (O CAPIENZA)</b>	<b>DURATA</b>	<b>N. MAX DI GG. PER SITO *</b>	<b>LIMITE dBA (in facciata dell'alloggio del più vicino recettore)</b>	<b>LIMITE ORARIO</b>	<b>LIMITE DIFFERENZIALE</b>
CONCERTI ALL'APERTO quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc.	Sicuramente <1000	<= 16 giorni	16	63	dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23.00 e il Venerdì e Sabato fino alle ore 24.00	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle ore 23.00 (dal Lunedì al Giovedì) e fino alle ore 24.00 (al Venerdì e al Sabato)
CONCERTI ALL'APERTO quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc. (stagionali)	Sicuramente <1000	> 16 giorni	>16	NON DEROGABILE	Fino alle ore 23.30	NON DEROGABILE (3 dB(A) dalle ore 22.00)
Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.	> 1000	> 10 giorni	16	63 fino alle ore 23.00 e 60 fino alle ore 24.00	dalla Domenica al Giovedì fino alle 23.00; il Venerdì e il Sabato fino alle 24.00	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle ore 23.00 (dal Lunedì al Giovedì) e fino alle ore 24.00 (al Venerdì e al Sabato)
Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.	<1000	<= 10 giorni	10	65 fino alle ore 23.00 e 60 fino alle ore 24.00	fino alle 24.00	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle ore 24.00
Circhi e Luna Park		21	n.p.	60	dalla Domenica al Giovedì fino alle 23.00; il Venerdì e il Sabato fino alle 24.00	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle ore 23.00 (dal Lunedì al Giovedì) e fino alle ore 24.00 (al Venerdì e al Sabato)

\* N.B.: Il numero di giorni max per sito, si intende PER ANNO.